

ROMA, 5 novembre 2024




Audizione DDL Conversione in legge del decreto-legge 17 ottobre 2024, n. 153 (DL Ambiente, A.S. 1272)  
8° Commissione Ambiente – Senato della Repubblica

## CHI SIAMO


Utilitalia è la Federazione che riunisce circa 400 aziende operanti nei servizi pubblici dell'Acqua, dell'Ambiente, dell'Energia Elettrica e del Gas, rappresentandole presso le Istituzioni nazionali ed europee.

**Addetti complessivi**

103.501



**Percentuale della popolazione servita dalle associate a Utilitalia**



## Necessità di una normativa organica sul riuso delle acque reflue

L'ampliamento del perimetro del SII al riuso delle acque reflue necessita della concomitante emanazione dello specifico DPR di riferimento nel quale siano ben identificate le condizioni economiche e di contesto territoriale che rendono il riuso efficace alla luce di un'analisi costi-benefici nonché siano individuate le responsabilità dell'intera filiera del riuso, dalla produzione all'utilizzo delle acque affinate, così come previsto dal Regolamento europeo 2020/741

## Realizzazioni impianti FER

Necessario chiarire la previsione di allegare all'istanza di VIA anche una dichiarazione attestante la «*legittima disponibilità, a qualunque titolo, della superficie e, qualora occorra, della risorsa*» necessarie alla realizzazione dei progetti. Inoltre, indispensabile raccordare tale previsione con quanto previsto dalla legislazione vigente in caso di ricorso al regime di «autorizzazione unica», procedimento che può comprendere anche la VIA, che prevede, per talune categorie di progetti, la possibilità di richiedere la dichiarazione di pubblica utilità e l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio delle aree interessate dalla realizzazione dell'impianto e delle opere connesse o comunque la possibilità di dimostrare la disponibilità dell'area entro il termine del procedimento.



## Rafforzamento della governance del SII

L'intensificarsi di eventi estremi quali siccità prolungate e devastanti alluvioni, rende indispensabile rafforzare la governance, semplificare i processi decisionali, razionalizzare gli strumenti di pianificazione e promuovere la gestione industriale del SII, abbandonando forme di gestione inefficienti, per supportare efficacemente gli operatori nelle sfide derivanti dai cambiamenti climatici e dal rinnovato quadro normativo eurounitario (v. proposta in back-up)

## Estensione periodo iscrizione RENTRI

Estendere di 4 mesi il periodo entro il quale le imprese del cosiddetto "primo scaglione" potranno iscriversi al RENTRI. Obiettivo è concedere a tutti i soggetti coinvolti (legislatore, imprese, enti di controllo) il tempo per completare l'architettura (normativa, procedurale e informatica) necessaria a garantire un avvio ordinato del nuovo sistema di tracciabilità dei rifiuti.

## Chiarire il perimetro di esclusione dall'obbligo di formulario per il trasporto dei rifiuti urbani

Chiarendo il perimetro di esclusione dall'obbligo di formulario per tutte le fasi della raccolta e trasporto dei rifiuti urbani che precedono l'ingresso al primo impianto di trattamento, si supererebbe definitivamente il mancato allineamento tra norma primaria e prassi. La modifica riveste carattere di urgenza in quanto funzionale alla definizione del campo di applicazione della nuova disciplina sulla tracciabilità dei rifiuti (dm 59/2023 e suoi decreti attuativi).


Backup

# Siccità e rischio idrogeologico

La situazione italiana


- Secondo ISPRA, nel 2022 è stato toccato il **minimo storico della disponibilità di risorsa idrica** (-50% rispetto alla media annua 1951-2023); il 20% del territorio nazionale era caratterizzato da livelli di severità idrica alta e il 40% moderata;
- Circa **7 milioni di abitanti** nel nostro Paese vivono in zone a **rischio alluvioni**;
- Per realizzare le **infrastrutture di adattamento** necessarie alla **resilienza idrica** (invasi, riduzione delle perdite idriche, infrastrutture per il riuso, dissalatori ecc.) è stato stimato un fabbisogno di risorse di almeno **6 miliardi di euro all'anno** rispetto agli attuali 4 miliardi.

Stato severità idrica Italia – AGOSTO 2022




Fonte: Ispra, 2022

Stato severità idrica Italia – OTTOBRE 2024



Fonte: Ispra, 2024

Mapa italiana del dissesto idrogeologico



Fonte: IdroGEO, 2024

# Servizio idrico tra integrazione e gestioni in economia


La frammentazione del servizio

- A livello nazionale, restano ancora 4 Ambiti Territoriali Ottimali non affidati, 2 in Campania (Napoli Nord e ambito Sannita) e 2 in Sicilia (Messina e Trapani);
- Le gestioni in economia servono ancora circa 7 milioni di abitanti mentre 2 milioni sono serviti da gestioni frammentate.

## Distribuzione territoriale della tipologia di gestione del servizio idrico in Italia nel 2023\*

SII con gestione industriale	48 milioni di abitanti
Gestione industriale frammentata	~2 milioni di abitanti
Gestioni in economia	~7 milioni di abitanti

\*l'elaborazione esclude il Trentino Alto Adige



# Investimenti pro capite


Evoluzione dal 2012 tra gestioni industriali e in economia

Le **gestioni in economia** sono ferme a livelli di investimento per interventi realizzati di **11 €/ab** (dato anno 2022), di gran lunga inferiori agli investimenti delle **gestioni industriali** a **58-64 €/ab** (nel biennio 2022-2023) anche di quelle **industriali di dimensioni minori** (< 10 mln € di fatturato) che si attestano a **21-31 €/ab** sempre nel biennio di riferimento.

Il livello di investimenti medio dovrà crescere ad almeno **100 €/ab** per raggiungere i livelli di investimento di altri Paesi analoghi al nostro in Europa e soprattutto per affrontare la realizzazione delle infrastrutture strategiche per la resilienza idrica.


## Serie storica degli investimenti pro capite dei gestori industriali (2012-2023)

Fonte: Elaborazioni Utilitatis su dati gestori



## Valore pro capite medio di investimento delle gestioni in economia nel 2022

Fonte: Elaborazioni Utilitatis su dati gestori



# Rafforzamento della governance del SII - proposta

## Emendamento all'articolo 3 del D.L.



Dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti:

*“1-bis. Al fine di garantire una gestione del servizio idrico integrato in linea con gli standard di efficienza e qualità previsti dalla regolazione di settore, nell’ambito delle attività di ricognizione di cui all’articolo 30, comma 1, del decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 201, in caso di mancato raggiungimento degli obiettivi di efficienza e di quelli minimi di cui agli indicatori dell’articolo 7, comma 1, del medesimo decreto legislativo, gli enti di governo dell’ambito devono verificare la ricorrenza delle condizioni per la eventuale risoluzione del contratto ai sensi del codice civile. In ogni caso, la gestione del servizio può proseguire solo a seguito di adeguata motivazione da parte dell’ente di governo dell’ambito. L’ente di governo dell’ambito non può consentire la prosecuzione del servizio ai sensi del presente comma per più di due volte consecutive.*

*1-ter. Il mancato raggiungimento degli obiettivi di cui al comma 1-bis per tre annualità consecutive costituisce inadempimento ai fini della risoluzione del contratto ai sensi del codice civile. In tale ipotesi, entro i sei mesi successivi l’ente di governo dell’ambito procede a risolvere il contratto, salvo il risarcimento del danno, e a individuare il nuovo gestore. In caso di inerzia dell’ente di governo dell’ambito, il Presidente della regione esercita i poteri sostitutivi, dandone comunicazione al Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica e all’Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente.*

*1-quater. La relazione di cui all’articolo 30, comma 2, del decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 201, illustra l’esito dell’attività di verifica di cui al comma precedente, ovvero le ragioni per la prosecuzione del servizio, in un’apposita sezione della medesima ed è adottata con delibera dell’ente di governo dell’ambito. Entro 10 giorni dalla sua adozione la delibera è trasmessa, a cura dell’ente di governo dell’ambito, all’Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, che ne dà evidenza annualmente nell’ambito della relazione predisposta ai sensi dell’articolo 172, comma 3-bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nonché al Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, al Ministero dell’Economia e delle Finanze, e, nel caso di gestore a partecipazione pubblica, a tutte le pubbliche amministrazioni socie, per gli adempimenti di competenza.*

*1-quinquies. In caso di esercizio dei poteri sostitutivi ai sensi del comma 1-ter, nonché in caso di mancata adozione della relazione ai sensi del comma 1-quater, i costi di funzionamento dell’ente di governo riconosciuti in tariffa sono posti pari a zero per tutta la durata temporale dell’inadempimento.*


*1-sexies. L’articolo 33, comma 3, del decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 201, è abrogato.*

*1-septies. All’articolo 14, comma 2, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “In tali casi, per l’intera durata dell’affidamento del servizio idrico integrato tutte le funzioni dell’ente di governo dell’ambito sono esercitate dal Presidente della Regione e non trova applicazione l’articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 201”.*



# Il contributo delle acque reflue per l'economia circolare

**FIGURA 6. VOLUME D'ACQUA REFLUA CONFLUITA NEGLI IMPIANTI DI DEPURAZIONE DELLE ACQUE REFLUE URBANE PER REGIONE. Anno 2020, valori assoluti in migliaia di metri cubi**



Sono state stimate le esigenze di adeguamento al Regolamento del parco impianti nazionali e si è provveduto alle stime economiche in termini di fabbisogni di tipo infrastrutturale (Capex) e fabbisogni operativi (Opex).

Dalla studio emerge che il fabbisogno di adeguamento del comparto ai requisiti tecnologici del Regolamento richiederebbe un investimento totale dai 18 ai 21 miliardi di euro di investimenti e 35,5 milioni di spese operative annui. Questo evidenzia la necessità di valutare attraverso un'analisi costi-benefici l'effettiva necessità territoriale di implementare sistemi di riuso delle acque.

- Il volume totale di acqua reflua confluito e poi scaricato nei depuratori in esercizio sul territorio nazionale (dati ISTAT, anno 2020) è pari a **6,7 miliardi di metri cubi**; tale valore è nettamente superiore (il 43% in più) a quello dell'acqua potabile erogata agli utenti finali (**4,7 miliardi di metri cubi**); tale differenza può essere imputabile all'apporto delle acque meteoriche che vengono convogliate ai sistemi depurativi attraverso reti fognarie miste.
- Il 70% del volume confluito negli impianti di depurazione, corrispondente complessivamente a 4,7 miliardi di metri cubi **subisce un trattamento di tipo avanzato**, producendo delle acque di scarico con un miglior livello di qualità rispetto ad altri trattamenti.
- Tale volume può essere considerato una risorsa potenzialmente disponibile per successivi riutilizzi ed equivale a **poco meno di un quarto (22%) dei prelievi complessivi** effettuati in media nel periodo 2015-2019 per gli usi irrigui e industriali.

# Realizzazioni impianti FER

La norma introduce l'obbligo di allegare all'istanza di VIA anche una dichiarazione attestante la «*legittima disponibilità, a qualunque titolo, della superficie e, qualora occorra, della risorsa*» necessarie alla realizzazione dei progetti.

\* Si ritiene necessario chiarire le modalità per ottemperare a tale previsione ovvero cosa si intenda per “legittima disponibilità” e specificare, eventualmente declinandolo in base alle differenti tipologie progettuali, il concetto di disponibilità della risorsa.

Il comma 4-bis, art. 12 del d.lgs 387/2003 prevede che in caso di ricorso al regime di «**Autorizzazione unica**», procedimento che può comprendere anche le eventuali pertinenti valutazioni ambientali, sia possibile per talune categorie di progetti di realizzazione di impianti FER richiedere la dichiarazione di pubblica utilità e l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio delle aree interessate dalla realizzazione dell'impianto e delle opere connesse o comunque la possibilità di dimostrare la disponibilità dell'area entro il termine del procedimento.

Ciò in coerenza con il carattere di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza riconosciuto dalla normativa vigente alle opere per la realizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli stessi impianti.

Anticipare tale disponibilità alla fase di presentazione dell'istanza di VIA, oltre a essere in conflitto con l'attuale normativa, rischia anche di creare difficoltà in caso di richieste di modifiche del progetto in fase autorizzativa/di valutazione ambientale, con conseguente rischio di bloccare i nuovi progetti.

\* Si ritiene necessario raccordare la disposizione del DL Ambiente con la normativa vigente specificando in quali ipotesi l'Autorizzazione unica continua a dichiarare la pubblica utilità delle opere e a disporre l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio, al fine di non introdurre ulteriori vincoli che possono bloccare lo sviluppo dei nuovi progetti di impianti FER.

# Estensione periodo iscrizione RENTRI

Estendere da 60 a 180 giorni il periodo entro il quale le imprese di cui all'articolo 13, comma 1, lettera a) del decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica 4 aprile 2023, n. 59, possono iscriversi al RENTRI

Il DM 4 aprile 2023, n. 59, prevede che tra il 15 dicembre 2024 e il 13 febbraio 2025 le imprese del cosiddetto "primo scaglione" (impianti di trattamento, trasportatori professionali, commercianti e intermediari, consorzi, imprese ed enti produttori di rifiuti pericolosi con più di 50 dipendenti, imprese ed enti produttori di rifiuti non pericolosi da attività industriali e artigianali con più di 50 dipendenti, delegati) dovranno iscriversi al RENTRI. Ciò implicherà, tra le altre cose, tenere il registro di carico e scarico in modalità digitale utilizzando il nuovo modello di registro, e inviare periodicamente al RENTRI i dati delle movimentazioni dei rifiuti gestiti.

Le imprese che si interfacciano con il RENTRI tramite sistemi gestionali e le stesse *software house* hanno più volte evidenziato che il tempo a disposizione non è sufficiente a garantire lo sviluppo dei software, le attività di test e tutte le attività accessorie (es. la formazione degli operatori) necessarie a garantire la piena operatività del nuovo sistema di tracciabilità dei rifiuti.

Si tratta di ritardi difficilmente recuperabili a un solo mese dalla partenza del nuovo sistema.

È pertanto necessario non tanto concedere una proroga ma, più semplicemente, estendere di 4 mesi il periodo entro il quale le imprese del cosiddetto "primo scaglione" potranno iscriversi al RENTRI. Ciò concederà a tutti i soggetti coinvolti (Legislatore, operatori, enti di controllo) il tempo per completare, ciascuno per gli aspetti di propria competenza, l'architettura necessaria a garantire un avvio ordinato del nuovo sistema di tracciabilità dei rifiuti.

# Chiarire il perimetro di esclusione dall'obbligo di formulario per il trasporto dei rifiuti urbani

Se da una parte la norma primaria (art. 193 comma 7 del D.lgs 152/2006) esclude esplicitamente dall'obbligo di formulario il **trasporto dei rifiuti urbani effettuato dal soggetto che gestisce il servizio pubblico**, dall'altra la circolare 4 agosto 1998, n. GAB/DEC/812/98 ha posto dei limiti a questa esclusione, generando problematiche interpretative, prassi diverse da territorio a territorio, contenziosi e una giurisprudenza non univoca.

Le radicali trasformazioni che la gestione dei rifiuti urbani ha subito negli ultimi 26 anni evidenziano il carattere non più attuale di alcune previsioni della circolare del 1998. Inoltre, le peculiarità (amministrative, organizzative, gestionali) che caratterizzano la gestione dei rifiuti urbani rendono in moltissime situazioni la compilazione del formulario di fatto impossibile.

Occorre pertanto esplicitare per questo flusso di rifiuti un'esenzione totale dall'obbligo di formulario per tutte le fasi che precedono l'ingresso al primo impianto di trattamento (ad esclusione ovviamente dei rifiuti pericolosi in uscita dai centri di raccolta per i quali, in ottemperanza alle previsioni della direttiva europea, l'utilizzo del formulario rimane previsto).

La modifica riveste carattere di urgenza in quanto funzionale alla definizione del campo di applicazione della nuova disciplina sulla tracciabilità dei rifiuti (decreto 4 aprile 2023, n. 59, e suoi decreti attuativi).

Grazie.

